



Comitato Provinciale di Venezia
Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA
XIV° CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
ANNO SPORTIVO 2009/2010

ART. 1 MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Il Campionato Provinciale è organizzato dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque. Hanno titolo ad iscriversi le squadre appartenenti alle Società Sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano (CSI) Comitato Provinciale di Venezia per l'anno sportivo in corso. Possono far parte delle squadre iscritte alla Categoria Open gli atleti maggiorenni tesserati con le stesse che abbiano ottenuto parere favorevole dal Consiglio Provinciale. Gareggiano nella Serie di Eccellenza le squadre delle Società Sportive che ne hanno guadagnato il diritto secondo quanto stabilito dalla Commissione.

ART. 2 TESSERAMENTO

Tutti gli atleti devono essere tesserati per le Società di appartenenza e devono essere in possesso del tesserino Atleta con foto applicata. I Dirigenti e gli Allenatori devono essere tesserati per le Società Sportive che rappresentano ed essere in possesso del tesserino Dirigente o Allenatore.

Gli atleti **rimangono vincolati alla squadra** nella quale sono stati iscritti per tutta la stagione.

Il responsabile della squadra procederà quindi al tesseramento di tutti gli atleti tramite la propria società sportiva di appartenenza e personalmente all'inserimento dei nominativi nella rosa della squadra con il numero di tessera di ciascuno tramite il sito www.csiveneziaca5.it.

Gli atleti dovranno obbligatoriamente essere inseriti in rosa entro il lunedì antecedente la settimana durante la quale si svolgerà la prima partita alla quale si intende farli partecipare.

Il termine ultimo per il tesseramento è determinato al **31 Gennaio 2009**, dopo tale data non è più ammessa alcuna integrazione alle liste atleti per la fase provinciale.

Il numero massimo di atleti iscritti per ciascuna squadra è pari a venticinque.

ART. 3 GIOCATORI FEDERALI (FIGC)

E' consentita la partecipazione al Campionato agli atleti tesserati anche alla FIGC per il Calcio a Cinque purché **la stessa Società Sportiva** sia affiliata anche al CSI e i giocatori non militino nelle serie A e B federali di Calcio a Cinque. Gli atleti tesserati alla FIGC per il Calcio a Undici possono partecipare liberamente al Campionato a condizione che non prendano parte nella stagione in corso a gare federali dalla Promozione in su. Le eventuali inadempienze a queste normative comportano la perdita della partita per 6-0 e le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 4 IMPIANTI SPORTIVI

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un campo per le partite casalinghe, il campo da gioco prescelto dalla società sportiva dovrà essere omologato come idoneo dalla Commissione in relazione ai requisiti di sicurezza, alle caratteristiche tecniche ed alla presenza di strutture di servizio adeguate (tra le quali idonea copertura invernale e docce con acqua calda). L'omologazione avrà validità per l'anno sportivo in corso salvo modifiche della situazione dell'impianto stesso. In caso negativo sarà obbligo della squadra l'indicazione di un altro campo pena l'esclusione dal Campionato (si precisa che i criteri di omologazione saranno più rigidi per la serie Eccellenza). La responsabilità della indisponibilità dell'impianto prescelto sarà della Società Sportiva di appartenenza e comporterà le sanzioni disciplinari del caso inclusa l'estromissione dal Campionato della squadra in difetto.

ART. 5 TENUTA DI GIOCO

I giocatori non possono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori. La squadra ospitante è tenuta ad avere una muta di ricambio o delle casacche di diverso colore da indossare nel caso l'arbitro decida, a suo insindacabile giudizio, che le maglie dei giocatori delle due squadre possano essere tra loro confondibili.

ART. 6 DOVERI DELLE SOCIETÀ

Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e d'ampia tutela nei confronti degli Arbitri, delle Società Sportive ospitate e dei Dirigenti CSI prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e del contegno dei propri atleti, tecnici, dirigenti e sostenitori, comportamenti inadeguati saranno pertanto sanzionati dal Giudice Sportivo. Può svolgere le funzioni di Allenatore e Dirigente esclusivamente chi è in possesso della abilitazione rilasciata dal CSI ed è provvisto della relativa tessera valida per l'anno sportivo in corso.

ART. 7 DISTINTA DI GARA

Il responsabile della squadra o il capitano **10 minuti** prima dell'ora ufficiale dell'inizio gara deve consegnare all'arbitro **l'elenco in duplice copia redatto su modulo CSI** dei giocatori in **numero massimo di 12**, più un dirigente e un allenatore, compilato correttamente e con l'indicazione del capitano e del vice capitano avendo cura di depennare gli atleti non partecipanti alla gara, tale documento denominato **Distinta di gara** deve essere firmato in calce dal responsabile o dal capitano della squadra. Dovrà inoltre esibire all'arbitro per ciascuno degli atleti e dirigenti indicati nell'elenco, il tesserino CSI con foto valido per la stagione sportiva in corso, l'arbitro potrà chiedere in ogni momento un ulteriore documento di riconoscimento in caso nutra dubbi sull'identificazione del tesserato. Eventuali giocatori o dirigenti privi del predetto tesserino saranno comunque ammessi a prendere parte alla gara (anche se la squadra sarà passibile di sanzione pecuniaria) purché in possesso di valido documento di riconoscimento; in tal caso il Responsabile dovrà rilasciare all'arbitro una dichiarazione scritta nella quale attesta che chi il giocatore è regolarmente tesserato. La Commissione provvederà successivamente ad accertare la regolarità della posizione dell'interessato e a comunicare la relativa sanzione. Eventuali irregolarità comporteranno invece la perdita della gara per 6-0 ed i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti del Responsabile, dell'atleta e della squadra. .

ART. 8 INIZIO E DURATA DELLE GARE

L'inizio delle gare dovrà avvenire nell'ora stabilita nel Comunicato Ufficiale.
E' previsto un tempo d'attesa fissato in dieci minuti (per il quale il Giudice Sportivo provvederà a comminare la sanzione del caso) al termine del quale la gara dovrà comunque avere inizio; se una squadra non ha schierato in campo almeno tre atleti non potrà disputare la partita.
Eventuali giocatori ritardatari potranno partecipare alle gare solo se indicati nella distinta di gara e purché si presentino in campo prima dell'inizio del secondo tempo.

ART. 9 MATERIALE OBBLIGATORIO

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un pallone regolamentare.
E' obbligatorio l'utilizzo del pallone numero quattro a rimbalzo ridotto con involucro esterno di cuoio. Sarà cura dell'Arbitro verificare l'idoneità dei palloni per la disputa della gara.
Ciascuna squadra deve essere in possesso di una cassetta del pronto soccorso o borsa medica.

ART.10 SPOSTAMENTI DELLE GARE

La Commissione si riserva la facoltà di modificare date ed orari di qualsiasi gara, qualora si dovessero verificare esigenze di carattere organizzativo, previa comunicazione alle squadre. La richiesta di spostamento gara da parte delle squadre ospitante potrà essere presa in considerazione ed approvata dalla Commissione solo per eccezionali esigenze. Tali richieste dovranno essere inoltrate, per iscritto, entro il giorno di lunedì antecedente la gara stabilita dal calendario ufficiale, dovrà inoltre contenere la data e l'orario ed il campo del recupero e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta della **tassa spostamento gara pari a 50 euro versata presso la segreteria del Comitato.**
Non saranno ammesse richieste da parte della squadra ospitata.

ART. 11 GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari e le omologazioni delle gare sono disposti solo ed esclusivamente dal **Giudice Sportivo del CSI** di Venezia e sono resi noti tramite il **Comunicato Ufficiale** il quale viene affisso nel giorno di Lunedì (salvo festività) nell'Albo del Comitato Provinciale di Venezia e pubblicato sul sito www.csivenezia.it. **I responsabili delle squadre devono obbligatoriamente prenderne visione. Dopo la pubblicazione il Comunicato si intende conosciuto da tutte le Società.**
E' da considerarsi automatica l'attribuzione di una giornata di squalifica al raggiungimento della **terza ammonizione** che deve essere scontata nella giornata di gara immediatamente successiva.
I giocatori espulsi dal campo o i dirigenti allontanati dalla panchina nel corso di una gara devono considerarsi automaticamente squalificati per almeno una giornata in attesa della sanzione definitiva. Le ammende relative ai provvedimenti disciplinari sono pari ad euro quattro per l'ammonizione (cartellino giallo), euro sei per l'espulsione temporanea (cartellino azzurro), la quale nel computo per la squalifica conta come due ammonizioni, ed euro otto per l'espulsione definitiva (cartellino rosso).

ART. 12 RECLAMI

Le Società Sportive che intendono proporre un reclamo devono presentare all'arbitro, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione dello stesso. In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco la riserva scritta deve essere presentata prima dell'inizio della gara. Il preannuncio di reclamo non obbliga alla presentazione del reclamo vero e proprio, il quale accompagnato dalle relative motivazioni deve essere presentato entro il quarto giorno (non festivo) seguente la disputa della gara. Al reclamo, sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza, deve essere allegata la ricevuta della tassa reclamo di € 50,00 versata presso la segreteria del Comitato. In caso di accoglimento la tassa reclamo sarà restituita, altrimenti la stessa verrà incamerata.

ART. 13 ISTANZA DI REVISIONE

In relazione ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo e all'omologazione dei risultati delle gare, è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi alla **Commissione Giudicante del Comitato (CGC) di Venezia**. L'istanza di revisione va presentata entro tre giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della sentenza o dell'omologazione che si intende impugnare. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. All'istanza di revisione devono essere allegati: la ricevuta della tassa di revisione di euro 60,00 versata presso la segreteria e copia del documento che ne provi l'invio alla controparte ove necessario.

ART. 14 CLASSIFICHE E PREMI

La prima classificata Fair-Play e la vincente dei play-off (tra la prima, la seconda, la terza e la quarta) sono le finaliste provinciali e sono automaticamente qualificate per la fase successiva, si incontreranno per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale CSI Venezia 2010.

Vincitrice Campionato CSI-Venezia 2010
Coppa alla squadra, medaglie simil-oro agli atleti e bonus 2010 alla Società Sportiva.

Vice-Campione Provinciale CSI-Venezia 2010
Coppa alla squadra e medaglie simil-argento.

ART. 15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento e ad integrazione di quanto contenuto valgono le **Norme per l'Attività Sportiva CSI** ed il **Regolamento Giustizia Sportiva CSI, i quali prevalgono su qualunque altro regolamento o normativa**.

Il Regolamento Tecnico di Gioco del Calcio a Cinque adottato dal Comitato di Venezia per lo svolgimento del Campionato è quello ufficialmente approvato dal CSI con i relativi aggiornamenti.

I Responsabili delle squadre possono contattare per qualunque informazione la Commissione all'indirizzo commissioneca5@csivenezia.it